



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Territoriale del Lavoro
Piacenza

DECRETO DIRETTORIALE N. 44/2016 Prot. n. 20002 del 21/12/16

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FACCHINAGGIO PER LA PROVINCIA DI PIACENZA

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 22.07.1961 n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale , oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 342 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzione Territoriale del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali della disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342;

VISTO il D.M. 07.11.1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

VISTO il DLGS 18.04.2016 n. 50;

VISTA la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995, inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la Circolare n. 39 /1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997, inerente ai compiti delle Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio di cui all'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994 N. 342;

VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 10/2011 di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;

VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 34/2012 di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;

VISTO il CCNL Logistica trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;

VALUTATI gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria rinnovato in data 26.01.2011, nonché i successivi adeguamenti;

TENUTO CONTO che non è ancora intervenuta la determinazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del costo minimo del lavoro e della sicurezza per il settore trasporto e spedizione merci a norma dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;

DATO ATTO che le tariffe del presente decreto devono intendersi meramente indicative e non vincolanti, in quanto volte ad evidenziare un possibile rischio di illegalità, a seguito dell'abrogazione delle norme impositive di tariffe minime, tra cui l'art. 4 del D.P.R. n. 342/1994, nonché l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 e dell'art. 34, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012 (nota ministeriale prot. n. 32/21216 del 9 ottobre 2013);

TENUTO CONTO degli orientamenti emersi nell'Osservatorio sulla Cooperazione ed esaminati gli indici mensili ISTAT del costo della vita e l'incremento complessivo del costo del lavoro nello specifico settore, anche sotto il profilo previdenziale;

CONSIDERATE le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2000 e il D.Lgs n. 6/2003, il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali e assicurativi propri della generalità delle imprese;

TENUTO CONTO delle attività di facchinaggio e servizi preliminari e complementari di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al D.M. del 3 dicembre 1999;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per i lavori di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare per la provincia di Piacenza;

DECRETA

A decorrere da gennaio 2017, il costo minimo del lavoro e della sicurezza per le operazioni di facchinaggio eseguite nel territorio di competenza dell'Ufficio è determinato come segue:

COSTO MINIMO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO

Articolo 1 (Decorrenza e finalità)

Con il presente decreto è determinato il costo minimo del lavoro e della sicurezza, a decorrere da gennaio 2017, per le operazioni di facchinaggio eseguite nel territorio di competenza dell'ufficio.

Il costo orario minimo è determinato sulla base della contrattazione collettiva del settore trasporto merci e logistica, dei costi minimi delle misure di sicurezza e del margine operativo necessario a far fronte alle normali assenze del personale secondo le seguenti finalità:

- Consentire di valutare l'anomalia delle offerte e la legittimità degli appalti pubblici, a norma dell'art 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Favorire la consapevolezza dei committenti privati, responsabili in solido per le inadempienze dell'appaltatore e dei subappaltatori a norma di legge (art 1676 c.c.; art 29 D.Lgs. 276/2003; art. 26 D.Lgs. n. 81/2008);
- Indirizzare l'attività di vigilanza mirata prioritariamente sulle aziende che praticano tariffe inferiori al costo del lavoro, quale evidente indice di rischio di gravi irregolarità.

Articolo 2 (Costo orario)

Il costo orario minimo per le operazioni di facchinaggio è determinato in relazione al livello di inquadramento del personale impiegato, nella misura risultante dal prospetto allegato e periodicamente aggiornato a cura della Direzione Territoriale del Lavoro, sentite le parti sociali. In particolare:

- Per attività di facchinaggio semplici, quali la movimentazione o il confezionamento senza ausilio di mezzi semoventi, svolte da personale di livello 6s (manovale) **€ 18,39**;
- Per attività di facchinaggio complesse, quali la logistica e la movimentazione con ausilio di mezzi semoventi, svolte da personale di livello 5 (operaio comune) **€ 19,69**.

Articolo 3 (Tariffa a risultato)

Le tariffe a risultato sono determinate in relazione ad una comprovata stima del tempo e delle attrezzature normalmente occorrenti per eseguire la lavorazione pattuita, secondo la concreta situazione logistica.

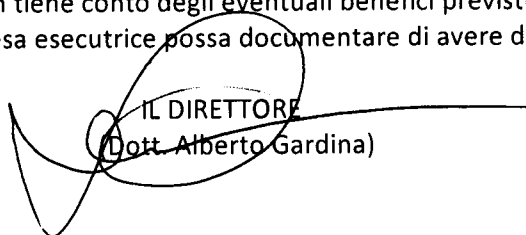
Articolo 4 (Maggiorazioni)

Il costo orario minimo di riferimento va aumentato delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per lavoro straordinario, notturno, festivo o disagiato, a causa di particolari condizioni ambientali, climatiche, quali pioggia, neve, elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.

Il costo orario minimo di riferimento non comprende le spese generali (amministrazione, commerciali, ecc.) e le ulteriori spese per le specifiche misure di sicurezza richieste dal singolo appalto, che vanno quantificate nel contratto, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 5 (Riduzioni)

Il costo orario minimo di riferimento non tiene conto degli eventuali benefici previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ai quali l'impresa esecutrice possa documentare di avere diritto.


 IL DIRETTORE
 (Dott. Alberto Gardina)

Il Responsabile del procedimento:
Dott. Luigi Maddaloni

Via IV Novembre, 64 – 29100 Piacenza – Tel. 0523339711 – Fax. 0523320848
e-mail: dtl-piacenza@lavoro.gov.it – posta certificata dtl.piacenza@pec.lavoro.gov.it

Settore Logistica - C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica

Inquadramento previdenziale - Industria

Livelli:		6	6s	5	4j	4s	3j	3s	2
4 anni	Minimi tabellari	1.246,35	1.354,55	1.450,06	1.480,57	1.520,42	1.605,04	1.642,37	1.818,77
	Anzianità	37,56	41,32	44,42	44,68	46,48	48,54	49,58	53,72
	Edr (assunti al 26/01/2011)	8,26	8,26	8,84	9,26	9,26	9,75	10,00	11,07
	Totale retribuzione mensile	1.292,17	1.404,13	1.503,32	1.534,51	1.576,16	1.663,33	1.701,95	1.883,56
TOTALE RETRIBUZIONE (X14)		18.090,38	19.657,82	21.046,48	21.483,14	22.066,24	23.286,62	23.827,30	26.369,84

Inps	29,88%	5.405,41	5.873,76	6.288,69	6.419,16	6.593,39	6.958,04	7.119,60	7.879,31
Inail (1)	3,50%	633,16	688,02	736,63	751,91	772,32	815,03	833,96	922,94
TOTALE ONERI PREV. ASS.		6.038,57	6.561,78	7.025,32	7.171,07	7.365,71	7.773,07	7.953,55	8.802,25

T.f.r. (2)	13,5	1.249,58	1.357,85	1.453,77	1.483,93	1.524,21	1.608,50	1.645,85	1.821,47
Rivalutazione T.f.r. (su 4 anni)	1,500000%	74,97	81,47	87,23	89,04	91,45	96,51	98,75	109,29
TOTALE T.f.r.		1.324,55	1.439,32	1.540,99	1.572,96	1.615,66	1.705,01	1.744,60	1.930,76

Irap (cuneo fiscale € 7500)	3,9%	464,68	530,29	588,41	606,69	631,09	682,17	704,80	811,22
TOTALE ONERI FISCALI		464,68	530,29	588,41	606,69	631,09	682,17	704,80	811,22

TOTALE COSTO ANNUO		25.918,18	28.189,21	30.201,20	30.833,86	31.678,70	33.446,88	34.230,26	37.914,08
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ore retribuite anno:		(39 * 52 sett.)	
ferie	172	(39*4 sett. + 16 ore)	
rol	40		
ex fest	32	(4*8 ore)	
festività	104	(13*8 ore)	
assemblea	10	(teoriche su base annua)	
studio	8	(teoriche procapite)	
formazione sicurezza	16		
incidenza infortuni, malattie, maternità	102	(3)	
totale ore mediamente non lavorate:		484	
ore mediamente lavorate:		1.544	

Livelli:		6	6s	5	4j	4s	3j	3s	2
COSTO ORARIO LAVORO		16,79	18,26	19,56	19,97	20,52	21,66	22,17	24,56
Costo sicurezza*		€ 200	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
COSTO ORARIO TOTALE		16,92	18,39	19,69	20,10	20,65	21,79	22,30	24,69

Costo sicurezza*

se uso di mezzi movimentazione € 350

(1) il premio inail potrebbe subire variazioni sulla base dell'attività svolta in specifico da ciascuna azienda e dell'andamento degli infortuni

(2) trattenuta aliquota 0,50%, su imponibile Inps, a carico lavoratore

(3) si stima una percentuale del 5%